



Automobile Club d'Italia

Guida e trasporto in sicurezza

L'esonero dall'uso della cintura di sicurezza

La cintura di sicurezza è un dispositivo obbligatorio. Il mancato uso della cintura comporta sanzioni e può determinare responsabilità o diminuzioni di risarcimento.

L'art. 172 del Codice della Strada individua dei casi specifici in cui è previsto l'esonero dall'uso della cintura di sicurezza. Tra questi casi, segnaliamo: **le persone affette da particolari patologie o che presentino condizioni fisiche che, in base ad apposita certificazione medica, costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza.**

In base al comma 8 del citato articolo l'esonero, sia per il guidatore sia per il passeggero, deve risultare da una **certificazione medica** che attesti espressamente l'esistenza delle controindicazioni o dei rischi.

Tale attestazione deve essere rilasciata da strutture medico - legali della **Unità Sanitaria Locale - Azienda Usi o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee.**

In considerazione dei **benefici** connessi all'uso della cintura di sicurezza, l'esonero rappresenta comunque **un'eccezione** da concedere sulla base di una valutazione ponderata tra i benefici dell'uso della cintura e il danno che potrebbe comportare, nel singolo caso, ai fini della reale sicurezza della persona.

Di tale valutazione, manifestata con il rilascio della certificazione di esonero, ne diventa responsabile il medico.

È necessario precisare che la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale ai fini del conseguimento della **patente speciale** non esonera automaticamente **dall'uso della cintura di sicurezza.**

È anzi possibile che la stessa Commissione Medica Locale prescriva l'uso di cinture speciali particolarmente adattate.

La certificazione medica per l'esonero:

Viene rilasciata su carta intestata della struttura di appartenenza del medico che la redige e **deve:**

- attestare le generalità complete del soggetto interessato;
- attestare l'esistenza di condizioni che costituiscono controindicazione specifica all'uso della cintura di sicurezza (senza espressa indicazione della diagnosi clinica o delle patologie);
- indicare la durata di validità (permanente o per un periodo considerato congruo);
- recare il simbolo previsto dalla **direttiva 91/671/CEE.**

La certificazione deve essere **esibita** su richiesta degli **organi di polizia.**



I sistemi di ritenuta per bambini ed esonero

Anche per i bambini è applicabile l'esonero dall'uso dei sistemi di ritenuta con certificazione medica, se **affetti da particolari patologie o che presentino condizioni fisiche che, in base ad apposita certificazione medica, costituiscono controindicazione specifica all'uso dei sistemi di ritenuta** (art. 172, c. 8, CdS).

La procedura per il rilascio della certificazione medica per l'esonero dall'uso della cintura di sicurezza è la stessa di quella sopra indicata.

Per i **bambini con disabilità** sono disponibili **seggolini speciali**, con **adattamenti e modifiche specifiche**, in grado di farli viaggiare in condizioni di sicurezza.

Devono essere installati e utilizzati secondo le prescrizioni del medico.

► Per conoscere le norme che regolamentano l'uso corretto dei sistemi di ritenuta per bambini e le misure di sicurezza previste dal Codice della Strada, consultare:

- **[Guida e trasporto in sicurezza: l'uso corretto dei sistemi di ritenuta per bambini](#)**

Se si trasportano i **minori** si debbono adottare le opportune misure di sicurezza previste dal Codice della Strada; quando i bambini avranno raggiunto l'altezza di 1,50 m. viaggeranno invece come gli adulti, cioè dovranno usare le cinture di sicurezza in dotazione ai veicoli.

Al di sotto di 1,50 m di altezza i bambini devono essere assicurati con **un sistema di ritenuta omologato** secondo la normativa ECE-ONU Regolamento n. 44, **adeguato al peso del bambino**.

Per i bambini di età inferiore ai tre anni c'è il divieto assoluto di trasportarli se le **autovetture sono sprovviste di cinture** (per esempio, auto storiche o immatricolate prima del 1976); sempre su detti veicoli i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare il sedile anteriore solo se la loro altezza supera 1,50 m.

I sistemi di ritenuta per bambini sono **seggolini o rialzi**, che si differenziano in base alle diverse classi di peso del bambino; con esclusione di quelli del gruppo destinato ai più grandicelli, sono dotati di cinture proprie. Devono essere comunque applicati al sedile per mezzo delle cinture di sicurezza presenti sul veicolo o di più moderni sistemi di fissaggio.

La collocazione preferibile (ma non obbligatoria) è sul sedile posteriore.

Se il sedile passeggeri è protetto da **airbag** frontale non si possono trasportare i bambini con il seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro, a meno che non sia stato disattivato l'airbag.

I sistemi di ritenuta sono classificati in cinque tipi (gruppi) in relazione al peso del bambino:

- bambini di peso inferiore ai 10 kg: **gruppo 0**
- bambini di peso inferiore ai 13 kg: **gruppo 0+**
- bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg: **gruppo 1**
- bambini di peso compreso tra i 15 e i 25 kg: **gruppo 2**



Automobile Club d'Italia

- bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg: **gruppo 3**

Sono stabilite solo poche **eccezioni all'uso obbligatorio del sistema di ritenuta per bambini** (art.172 CdS).

I bambini possono essere trasportati **senza sistema di ritenuta**:

- o sui **taxi** o sugli **autoveicoli noleggio con conducente**, se collocati sul sedile posteriore e accompagnati da persona di età non inferiore a sedici anni;
- o sui **veicoli privi di cinture e attacchi dall'origine**, ma solo se hanno un'età superiore a tre anni e viaggiano sul sedile posteriore. Possono occupare il sedile anteriore solo quando hanno superato 1,50 m. di altezza.

Dal 9 maggio 2009 non sono ammesse sui sedili posteriori persone in "soprannumero", di qualunque età. Chi viola tale previsione, è soggetto a una sanzione pecuniaria (art. 169 CdS).

A chi rivolgersi

Se si vuole richiedere la certificazione medica per l'esonero dall'obbligo della cintura di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, per particolari patologie o condizioni fisiche, si deve prenotare una visita all'ufficio della **Azienda Usl** di appartenenza.

I sistemi di assistenza alla guida

I **sistemi di sicurezza passivi**, come le cinture di sicurezza e l'airbag, entrano in azione soltanto nel momento dell'incidente. Completamente diversi sono invece i **sistemi di assistenza alla guida attivi** che, grazie a tecniche evolute, possono fornire un valido contributo per **prevenire gli incidenti o ridurre le conseguenze negative intervenendo in modo automatico**.

Un'informativa su questi tipi di sistemi e sul loro utilizzo può risultare estremamente utile, anche per la guida delle persone che hanno una disabilità o invalidità.

► Per conoscere informazioni sui sistemi di assistenza alla guida, consultare:

I sistemi di assistenza alla guida

Si tratta di un insieme di dispositivi, sistemi o apparati, basati sulla rilevazione di tempi con dispositivi radar e a infrarossi, abbinati a sensori telecamera e ultrasonici, che supportano la capacità di giudizio e di reazione del conducente e permettono di fare affidamento sul veicolo nell'emergenza.

In pratica, i sistemi di assistenza alla guida comandati elettronicamente riconoscono i rischi, segnalano preventivamente i pericoli e, se necessario, effettuano correzioni.

Alcuni dispositivi o sistemi sono già disponibili di serie sui veicoli, altri sono invece meno comuni o ancora sperimentali. Lo sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida sta progredendo molto rapidamente. Anche l'Unione Europea si è pronunciata sulla loro installazione sui veicoli stabilendo che ABS, BA e ESC devono diventare obbligatori. Più precisamente:



Automobile Club d'Italia

- a partire dal **24 novembre 2009** l'ABS e il dispositivo di assistenza alla frenata sono obbligatori su tutti i nuovi tipi di autovetture; a partire dal **24 febbraio 2011** tutte le autovetture alla prima messa in circolazione devono essere dotate di tali sistemi (Regolamento CE n. 78/2009).
- A partire dal **1 novembre 2011** per tutti i nuovi modelli di autovetture e per veicoli utilitari leggeri diventa obbligatoria una funzione elettronica di controllo della dinamica di marcia (per esempio, ESC); dal **1 novembre 2014** questi veicoli devono esserne dotati alla prima messa in circolazione (Regolamento CE n. 661/2009).

Avvertenza

Si ricorda che è possibile che questi dispositivi montati sui veicoli (come per qualsiasi strumentazione elettronica) abbiano dei **limiti o delle condizioni di efficacia**. Bisogna preventivamente esserne consapevoli e coscienti, per non assumere rischi che il dispositivo non è in grado di gestire.

Alcuni **esempi di sistemi di assistenza alla guida** per la sicurezza attiva e per la sicurezza preventiva:

- ABS (sistema antibloccaggio delle ruote)
- Sistemi anti-collisione
- Sistemi di comunicazione e di allarme per ostacoli o pericoli
- sistemi di rivelazione automatica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti
- Sistemi per la correzione automatica degli errori di guida

Approfondimenti sulla guida e trasporto in sicurezza

► Per chiarimenti sui sistemi di **sicurezza passiva**, sull'uso dei dispositivi e sulle cautele e accorgimenti necessari per una guida e trasporto in sicurezza si consiglia di consultare la sezione Sistemi di sicurezza passiva del sito ACI.

► Per chiarimenti sul funzionamento, prestazioni e limiti dei **sistemi di sicurezza attiva e di sicurezza preventiva** si consiglia di consultare la sezione Sistemi di sicurezza attiva e di sicurezza preventiva del sito ACI.